

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 505/2016 promossa da:

**RICORRENTE**

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELLA RICERCA E DELL'UNIVERSITA  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE FROSINONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MANTOVA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LOMBARDIA**

**RESISTENTE**

Il Giudice dott.ssa Silvia Fraccalvieri,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/11/2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., il prof. \_\_\_\_\_ attualmente in servizio presso la scuola \_\_\_\_\_, ha esposto:

- di essere docente di scuola media secondaria di secondo grado, inserito, dall'anno scolastico 1999/2000, nelle graduatorie permanenti, poi trasformate in graduatorie ad esaurimento della provincia di Frosinone;
- di essere stato immesso in ruolo, ai sensi della L. 107/2015, fase C, per la scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A048, matematica applicata, e sede provvisoria, nell'anno di prova, nella Provincia di Frosinone; - di avere partecipato, ai fini dell'individuazione della sede definitiva, al piano straordinario di mobilità territoriale su tutti gli ambiti, come previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107/2015, attuato dal CCNL sottoscritto in data 8.04.2016, e, in particolare, alla fase C del predetto piano (v. art. 6 CCNL);
- di avere, a tal fine, presentato la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione di un ambito a livello nazionale;
- di essere stato assegnato, per l'anno 2016-2017, all'ambito Lombardia 0019, indicato quale ultimo nell'ordine delle preferenze espresse, essendogli stato riconosciuto un punteggio di 12 punti (più 6 punti per il ricongiungimento familiare);

ricongiungimento familiare).

Pertanto, l'esponente ha dedotto, in punto di *fumus boni iuris*, l'illegittimità e la disapplicabilità della previsione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17, nella parte in cui dispone che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile*" ai fini della mobilità, con conseguente accertamento del diritto alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17, del servizio di insegnamento svolto presso l'istituto scolastico paritario Giulio Cesare di Cassino (relativo agli anni scolastici dal 1999/2000 al 2015/2016) nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale; ed il conseguente riconoscimento di 48 punti nella citata graduatoria per la mobilità, oltre all'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità.

In punto di *periculum in mora*, il ricorrente ha dedotto di essere coniugato con una docente che presta servizio presso l'istituto comprensivo di Cassino e di essere padre di due figli minori.

Si è costituito in giudizio il MIUR, con memoria depositata all'udienza del 14.10.2016, integrata con successiva memoria depositata in data 28.10.2016, conformemente a quanto statuito dal Tribunale con ordinanza del 14.10.2016.

Nella memoria di costituzione, l'amministrazione resistente ha contestato la domanda del ricorrente, chiedendone la reiezione, per insussistenza dei presupposti per la richiesta tutela cautelare.

In particolare, in punto di difetto di *fumus*, il MIUR ha richiamato la previsione contenuta nelle Note Comuni alle tabelle dei trasferimenti, che preclude la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell'attribuzione del punteggio per le domande di mobilità.

Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.

Il piano di mobilità straordinario previsto dalla L. 107/2015 si articola in una prima fase (A dell'art 6 del CCNI), nella quale vengono effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province, con la consueta mobilità da scuola a scuola, e in una seconda fase (B, C e D dell'art. 6 del CCNI), nella quale si effettuano i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra ambiti territoriali (fase di mobilità straordinaria prevista dalla L. 107/15 su tutti i posti vacanti disponibili, su tutto il territorio nazionale).

In particolare, alla fase C - relativa al ricorrente - partecipa il personale docente neo-immesso in ruolo nelle fasi B e C dalle GAE (a tal fine, i docenti devono indicare tutti gli ambiti nazionali, anche attraverso preferenze sintetiche provinciali; la titolarità è su ambito).

In base al CCNI dell'8/04/2016 - Note Comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria ed artistica e del personale educativo - il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile ai fini della mobilità, in quanto non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

Infatti, ai sensi dell'art. 485 del T.U. 297/1994, ai fini della carriera viene riconosciuto soltanto il servizio prestato presso scuole statali e pareggiate. Nulla è previsto per il servizio prestato presso le scuole paritarie, che, pertanto, non rileva ai fini del riconoscimento sia giuridico, che della progressione economica.

Soltanto nell'ipotesi di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento il servizio prestato presso le scuole paritarie viene equiparato, come punteggio, a quello statale.

Va ricordato, inoltre, che la L. 62/2000 in materia di parità tra scuola pubblica e scuola privata ha riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito dalle scuole statali e da quelle private; tale sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione.

In particolare, la L. 62/2000 definisce le scuole paritarie *"istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale"*.

Con l'entrata in vigore di tale legge, alle scuole paritarie viene, quindi, riconosciuta la *"parità"* in termini di allineamento ai parametri posseduti dalle scuole statali, riguardanti l'offerta formativa e l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio equipollenti.

Ciò posto, nel caso in esame, si ritiene sussistente il requisito del *fumus boni iuris*, inteso quale verosimile fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, come peraltro evidenziato da pronunce cautelari aventi ad oggetto la medesima questione giuridica (v. Tribunale di Caltagirone, ord. n. 535/2016 R.G. est. dott. A. Gasparini; Tribunale di Milano, ord. del 20.07.2016, est. Saioni; Tribunale di Napoli, ord. n. 16877/2016).

Infatti, la L. 62/00 ha previsto che *"Il sistema di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali"* e che le suddette scuole paritarie svolgono un *"servizio pubblico"* (art. 1 commi 1 e 3).

A fronte dell'affermazione di tale principio sono stati previsti penetranti controlli e rigide prescrizioni per gli istituti paritari (si vedano la L. 27/06, nonché, ex multis, la C.M. 163 del 15/6/2000 e i decreti ministeriali n. 267/07 e n. 83/08).

In particolare la C.M. 163/2000 ha previsto che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono: *“dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione”* e che *“il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”*, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio d'insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari.

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255 del 3/7/2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano *“valutati nella stessa misura”*.

A tal proposito, un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito ha stabilito che *“[non] vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica (ai sensi dell'art. 12, 2° co., delle “Disposizioni sulla legge in generale”), alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale per pervenire, invece, all'opposta soluzione in sede di mobilità del medesimo personale (come, di fatto, accadrebbe alla ricorrente stante la contestata previsione di CCNI) e di ricostruzione di carriera. Al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360 comma 6 e 485 del D. Lgs, 297/94 ove si prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “pareggiate” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “parificate” (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole “paritarie”. D'altronde, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato esplicitato dal D.L. 250/05 (conv. in L.27/06), che, all'art. 1-bis. (“Norme in materia di scuole non statali”), espressamente prevede che: “Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie”. Peraltro, la stessa Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 0069064 del 4/8/2010, ha riconosciuto che la L. 62/00 “nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini*

sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297 "Si sottolinea, infine, che le disposizioni contenute nell'art. 1-bis del D.L. 5.12.2005, n.250...nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sulla stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali". Anche la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come "la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa" (Consiglio di Stato, sentenza n.1102/2002).

Analogamente si è pronunciata anche la giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n.67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n.62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297" (Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014).

Non possono residuare dubbi quindi circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il

*servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si porrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità, che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. (v. Tribunale di Caltagirone, ord. n. 535/2016 R.G. est. dott. A. Gasparini).*

Dall'adesione al predetto orientamento giurisprudenziale discende la disapplicazione delle previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione resistente, di provvedere alla rivalutazione della posizione del ricorrente, previo riconoscimento dei 48 punti da lui rivendicati (da aggiungersi ai 12 attribuitigli e ai 6 per il ricongiungimento familiare).

Si ritiene sussistente, inoltre, il presupposto del *periculum in mora*, inteso quale pregiudizio grave e irreparabile che il ricorrente subirebbe nel tempo necessario ad ottenere una pronuncia di merito, atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente (come tali insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

Infatti, a causa delle lamentate illegittimità della procedura di mobilità (ovvero del mancato riconoscimento di punteggio per il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria), il ricorrente rischia di restare per anni lontano dalla propria coniuge – che presta servizio nella provincia di Frosinone – e di vedere minate l'unità e la serenità del proprio nucleo familiare, del quale fanno, oltretutto, parte due figli minori.

Le considerazioni che precedono risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione dedotta in atti e comportano l'accoglimento della domanda cautelare svolta.

### ***Spese***

Attesa la complessità e la novità delle questioni giuridiche trattate, che hanno dato luogo a pronunce difformi in seno alla giurisprudenza di merito, le spese processuali devono intendersi integralmente compensate tra le parti.

**P.Q.M.**

visto l'art. 700 c.p.c.

- 1) disapplica la disposizione di cui alle “*Note comuni*” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17, nella parte in cui prevede la non valutabilità del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie;

- 2) per l'effetto, ordina all'amministrazione resistente di valutare, ai fini della graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17, il servizio di insegnamento svolto dal ricorrente presso l'istituto scolastico paritario \_\_\_\_\_ nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, con attribuzione, nella predetta graduatoria per la mobilità, dei 48 punti da lui rivendicati, ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all'ordine di preferenza territoriale espresso;
- 3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Si comunichi.

Mantova, 16 novembre 2016

Il Giudice  
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri